



# **REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI**

## **Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento**

### **CAMPAGNA 2016**

***Procedure per la gestione del  
sostegno accoppiato facoltativo***

*Adottato con decreto n. 57 del 31 maggio 2016*



## INDICE

1	AIUTI PREVISTI DAL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO.....	3
2	SETTORE ZOOTECNIA.....	3
2.1	Sostegno specifico per il settore latte.....	3
2.1.1	Bovini da latte.....	3
2.1.2	Bovini da latte in zone montane.....	4
2.1.3	Bufale di età superiori a 30 mesi.....	5
2.2	Sostegno specifico per il settore carne bovina.....	5
2.2.1	Vacche nutrici iscritte nei Libri genealogici o registro anagrafico.....	5
2.2.2	Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza.....	5
2.3	Sostegno specifico per il settore ovi-caprino.....	6
2.3.1	Agnelle da rimonta.....	6
2.3.2	Capi ovis e caprini IGP macellati.....	7
3	SETTORE SEMINATIVI.....	7
3.1	Sostegno specifico per il settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose.....	7
3.1.1	Premio specifico per la soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna).....	7
3.1.2	Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).....	8
3.1.3	Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio).....	8
3.1.4	Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).....	8
3.2	Sostegno specifico per il settore riso.....	9
3.3	Sostegno specifico per il settore barbabietola da zucchero.....	9
3.4	Sostegno specifico per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione.....	9
4	SETTORE OLIVICOLTURA.....	10
4.1	Sostegno per il settore olio da oliva.....	10
4.1.1	Superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria.....	11
4.1.2	Superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7.5%.....	11
4.1.3	Superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità.....	11



## 1 AIUTI PREVISTI DAL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO

Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.

Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione. Assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

È prevista la concessione di un sostegno specifico agli agricoltori per i seguenti settori:

- a) latte;
- b) carne bovina;
- c) ovi-caprino;
- d) frumento duro;
- e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva.

L'aiuto erogato per il sostegno accoppiato è un aiuto diretto ed ad esso si applicano dunque le disposizioni del regolamento 1306/2013 per quanto riguarda la condizionalità.

Per beneficiare degli aiuti è necessario presentare la domanda "UNICA" che deve essere riferita ad almeno 3 UBA per le misure: premi per il settore latte, per il settore carne bovina e settore ovi-caprino, ed ad almeno 5000 mq per il sostegno accoppiato previsto per gli altri settori.

I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente, i capi da latte, i bovini da carne e gli ovi-caprini considerati nel loro complesso ai fini del raggiungimento delle tre UBA e le superfici per i premi agli altri settori, considerati nel loro complesso, ai fini del raggiungimento dei cinquemila metri quadrati.

L'articolo 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2015, n. 1420, stabilisce che ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.

L'articolo 4, comma 6, del DM 20 marzo 2015, n. 1922 stabilisce che, allo scopo di consentire la finalizzazione dei controlli obbligatori, i singoli capi richiesti per il sostegno accoppiato per la zootecnia previsto dagli articoli 20, 21 e 22 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 sono individuati dal richiedente e comunicati all'AVEPA, successivamente alla presentazione della domanda unica, tramite una "dichiarazione integrativa".

## 2 SETTORE ZOOTECCIA

### 2.1 Sostegno specifico per il settore latte

#### 2.1.1 Bovini da latte

La quota pari al 17,50% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi **alle vacche da latte** ai produttori di latte per i capi:

- a. che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000



e

- b. appartenenti ad allevamenti che rispettino, nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:
- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
  - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
  - contenuto di proteina superiore a 3,35%.

Nel caso in cui siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20%.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

## 2.1.2 Bovini da latte in zone montane

La quota pari al 2,30% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata **per premi aggiuntivi alle vacche** associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento dei premi aggiuntivi e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Le vacche che hanno beneficiato dei premi di cui sopra sono escluse dai premi per il settore carne.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le determinazioni analitiche dovranno essere quelle già effettuate nell'ambito dell'applicazione del reg. (CE) 853/2004 - *sezione IX: latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati/capitolo I: latte crudo - produzione primaria/III, criteri per il latte crudo al punto 3. a) i)* - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Il rispetto di ogni parametro qualitativo è comprovato dalla verifica della media geometrica annuale ottenuta da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte prodotto o consegnato.

In caso di aziende ubicate in territorio montano la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende sono, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi, esentate dalla effettuazione delle relative certificazioni analitiche.

Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi.

Le campionature o le certificazioni analitiche dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015.

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede inoltre i seguenti controlli per ciascuna azienda riferita al richiedente:

- dalla BDN
  1. che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;
- dall'esame della documentazione fornita a supporto della richiesta di aiuto (o altre fonti a disposizione degli organismi pagatori):
  1. che le analisi siano state trasmesse all'AVEPA, secondo le modalità dallo stesso definite, al



fine di consentire il controllo della corrispondenza tra i dati immessi a sistema e quelli riportati sui certificati;

2. i valori delle analisi siano nei limiti previsti:

- che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000;
- che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi tenore di germi a 30° (per ml) sia inferiore a 40.000;
- che la media aritmetica semplice sui dati delle analisi relative al tenore di materia proteica non sia inferiore a 3,35%;
- che, in caso di verifica con risultato negativo in uno delle precedenti lettere a), b) e c), il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati:
  - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
  - tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
  - tenore di materia proteica non inferiore a 3,20%.

La mancanza di uno o più dei tre requisiti elencati comporta l'esclusione dall'aiuto.

### 2.1.3 Bufale di età superiori a 30 mesi

La quota pari allo 0,96% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi alle **bufale di età superiore ai trenta mesi** che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.

## 2.2 Sostegno specifico per il settore carne bovina

### 2.2.1 Vacche nutrici iscritte nei Libri genealogici o registro anagrafico

La quota pari al 9,50% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato, è assegnata alla misura premi alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato, riservando una maggiorazione del 20% alle vacche nutrici incluse in appositi piani selettivi o di gestione della razza.

Per il primo anno l'adesione si realizza attraverso il monitoraggio sierologico di tutti gli animali riproduttori di età superiore ai 12 mesi presenti in allevamento e regolarmente iscritti al Libro genealogico di razza. Tali verifiche sono effettuate nell'ambito dell'Anagrafe bovina (BDN).

### 2.2.2 Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza

Per il biennio 2015-2016, la maggiorazione del 20% è destinata alle vacche nutrici di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR.



#### 1) Bovini macellati:

- di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 6 mesi;
- di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità;
- di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti;
- di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 12 mesi;
- di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. (UE) 1151/2012.

La quota pari al 15,60% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato, riservando, al fine di indirizzare le attività di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali ed ambientali, una maggiorazione del 30% per i capi allevati per almeno dodici mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti, o una maggiorazione del 50% per i capi macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012.

I capi che hanno beneficiato del premio "Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA" sono esclusi dai premi "Bovini macellati" e dai premi per il settore latte.

La maggiorazione (non cumulabile) è aggiuntiva rispetto all'aiuto di base e, conseguentemente, ai fini del pagamento della maggiorazione, devono necessariamente ricorrere le condizioni di ammissibilità previste per l'aiuto di base.

I capi ammessi all'aiuto sono quelli allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione. Qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti.

## 2.3 Sostegno specifico per il settore ovi-caprino

### 2.3.1 Agnelle da rimonta

La quota pari al 2,21% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato, alla misura premi alle agnelle, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004.

Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi della scrapie, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie.

La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:

- a. il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
- b. il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento è considerato raggiunto (allevamenti dichiarati indenni) nel caso di



greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o da almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle agnelle da rimonta ammissibili.

La quota pari all'1,29% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato, è assegnata alla misura premi a capi ovicaprini macellati.

L'articolo 4, comma 7 del DM 20 marzo 2015, n. 1922, stabilisce che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

### 2.3.2 Capi ovis e caprini IGP macellati

Al fine di indirizzare le attività di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali, ambientali e paesaggistiche derivanti dall'abbandono di una tipologia di allevamento che concorre in maniera determinante alla conservazione dei pascoli permanenti in quota, beneficiano dei premi di cui al comma 5 i capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

L'importo del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di capi macellati e ammissibili.

L'articolo 4, comma 7 del DM 20 marzo 2015, n. 1922, stabilisce che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

**NOTA BENE: la SCHEDA ACCOPPIATO ZOOTECNIA ripropone le tipologie di intervento ammissibili al premio sulla base di quanto indicato nella scheda ALLEVAMENTI del fascicolo aziendale (fonte dati BDN). L'azienda dovrà pertanto impegnare gli allevamenti relativi per i quali si intende richiedere il sostegno accoppiato. Nei casi previsti dovrà anche essere aggiornata la SCHEDA DATI AGGIUNTIVI.**

Codice ASL	Denominazione	Specie	Indirizzo	Località	Comune	Impegnato
						<input type="checkbox"/> Sel. tutti

## 3 SETTORE SEMINATIVI

### 3.1 Sostegno specifico per il settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose

#### 3.1.1 Premio specifico per la soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna)

La quota pari al 2,30% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi alla coltivazione di soia, in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili.



Il premio è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti:

- a. l'intera superficie per i primi cinque ettari;
- b. per la superficie eccedente il limite di cui alla lettera a), il 10% della superficie.

Le colture di cui al comma precedente, che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

### **3.1.2 Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)**

La quota pari al 13,95% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alla coltivazione di frumento duro, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili. Il premio è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

### **3.1.3 Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio)**

La quota pari al 3,30% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alla coltivazione, in Toscana, Umbria, Marche e Lazio, delle colture proteaginose, in particolare di girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero di ettari ammissibili. Il premio è concesso per ettaro di superficie di proteaginose, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai. Le colture che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

### **3.1.4 Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)**

La quota pari al 2,75% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alla coltivazione, in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, di





leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai. Le colture, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

### **3.2 Sostegno specifico per il settore riso**

La quota pari al 5,30% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato, è assegnata alla misura premi alla coltivazione del riso.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a riso.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture, che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

### **3.3 Sostegno specifico per il settore barbabietola da zucchero**

La quota pari al 4,01% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato, è assegnata alla misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari ammissibili.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.

La Domanda Unica dovrà contenere il riferimento a tali contratti che dovranno essere allegati secondo le modalità stabilite dal DM 18 novembre 2014 n. 6513 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

### **3.4 Sostegno specifico per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione**

La quota pari al 2,63% destinata al finanziamento del sostegno, è assegnata alla misura premi alla coltivazione del pomodoro da destinare alla trasformazione.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari ammissibili.



Il premio è concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

La Domanda Unica dovrà contenere il riferimento a tali contratti che dovranno essere allegati secondo le modalità stabilite dal DM 18 novembre 2014 n. 6513 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, i contratti di trasformazione del pomodoro dovranno essere informatizzati a cura dell'Organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che non raggiungono la fase di piena maturazione del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Per tutto il settore seminativi (frumento duro, colture proteiche e proteaginose, riso, barbabietola da zucchero e pomodoro), ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'AVEPA, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati, per le casistiche di propria competenza nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato:

- uffici regionali dell'agricoltura;
- uffici decentrati provinciali dell'agricoltura;
- Comunità montane;
- Guardia forestale;
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, regionale e provinciale;
- uffici comunali;
- libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi;
- perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del reg. (UE) 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

**NOTA BENE: la SCHEDA ACCOPPIATO SUPERFICI ripropone le colture ammissibili al premio sulla base di quanto indicato nel piano di coltivazione. L'azienda dovrà pertanto impegnare le superfici relative alle tipologie di colture per le quali intende richiedere il sostegno accoppiato. Nei casi previsti dovrà anche essere aggiornata la SCHEDA DATI AGGIUNTIVI.**

## **4 SETTORE OLIVICOLTURA**

### **4.1 Sostegno per il settore olio da oliva**



#### **4.1.1 Superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria**

La quota pari al 10,30% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.

#### **4.1.2 Superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7.5%**

La quota pari al 3,10% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alle superfici che beneficiano del pagamento del presente articolo, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.

La pendenza media è rilevata per singolo appezzamento e non si riferisce alla media aziendale delle superfici olivetate.

#### **4.1.3 Superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità**

La quota pari al 3,00% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alle superfici olivicole, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale.

I requisiti sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.

Per "sistemi di qualità" si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce. Tale ultimo requisito deve essere attestato dall'Organismo di certificazione competente in un certificato che il richiedente l'aiuto deve rendere disponibile all'AVEPA, secondo le modalità dallo stesso definite.

**NOTA BENE: la SCHEDA ACCOPPIATO SUPERFICI ripropone le colture ammissibili al premio sulla base di quanto indicato nel piano di coltivazione. L'azienda dovrà pertanto impegnare le superfici relative alle tipologie di colture per le quali intende richiedere il sostegno accoppiato. Nei casi previsti dovrà anche essere aggiornata la SCHEDA DATI AGGIUNTIVI.**